

IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti
e la nutrizione

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente
«Istituzione
del Ministero della salute e incremento del numero complessivo
dei

Sottosegretari di Stato» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
concernente

«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15

marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 115,
recante

«Ripartizione delle competenze» e l'art. 119,
recante

«Autorizzazioni»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014,
recante

«Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile
dei

prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto
legislativo

14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della
direttiva

2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai
fini

dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11

febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione
del

Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10,
recante

«Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti
e la

nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n.

44, recante il regolamento di riordino degli organi
collegiali e

degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute
e il

decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione
del

comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale
e la

composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti con i quali sono stati registrati i prodotti fitosanitari «Dimilin 25 PB», reg. n. 4686 in data 25 febbraio 1982, «Du Dim 25 PB» reg. n. 15106, «Assault» reg. n. 15108 e «Adobe» reg. n. 15105 in data 25 marzo 2011 a base della sostanza attiva diflubenzurone, a nome dell'impresa «Arysta Lifescience Registrations Great Britain Ltd», avente sede legale in 198 Golden Hillock Road - B11 2PN Birmingham (UK);

Visto il regolamento 2017/855/UE della Commissione del 18 maggio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione 540/2011/UE per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva diflubenzurone;

Visti gli impieghi attualmente autorizzati, nonché la documentazione presentata nell'ambito della procedura di ri-registrazione secondo i principi uniformi di cui all'art. 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) 1107/2009;

Ritenuto di dover procedere, in applicazione delle disposizioni

stabilite dall'art. 1 del regolamento n. 2017/855/UE della Commissione del 18 maggio 2017, alla revoca dei prodotti fitosanitari sopracitati;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari DIMILIN 25 PB reg. n. 4686, DU DIM 25 PB reg. n. 15106, ASSAULT reg. n. 15108, ADOBE reg. n. 15105 a base della sostanza attiva diflubenzurone, a nome dell'impresa «Arysta Lifescience Registrations Great Britain Ltd.», in applicazione delle disposizioni stabilite dall'art. 1 del regolamento 2017/855/UE della Commissione del 18 maggio 2017.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono

consentiti secondo le seguenti modalita':

tre mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la

vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

sei mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotti fitosanitari che

riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi ai suindicati prodotti sono disponibili nella sezione «Banca dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it

Roma, 8 settembre 2017

Il direttore generale:

Ruocco

